

TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(EX ART. 7 DELLA L. N. 3/2012) E IN SUBORDINE, BENEFICIO DELL'ESDEBITAZIONE (ART. 14
QUATERDECIES DELLA LEGGE 3/2012) INTEGRAZIONE GIUSTA ORDINANZA DEL 28/07/2022
(R.G. 2/2022 ACCORDO DI COMPOSIZIONE – DOTT. DAVIDE RIZZUTI)**

*** **

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

DEBITORI ISTANTI

1) la **Marangolo Antonietta S.a.s. di Sestito Filomena Rita & C.**, (P.Iva / C.F. 00879800795), in persona del l.r.p.t. Sestito Filomena Rita, nata a Rocca di Neto (KR) il 22/05/1969 ivi residente alla Via Terrate, con sede in Rocca di Neto (KR) alla località Topanello s.n.c.;

2) la sig.ra **Sestito Filomena Rita**, (c.f. SSTFMN69E62H403R) nata a Rocca di Neto (KR) il 22/05/1969 ivi residente alla Via Terrate, in proprio ed in qualità di socio accomandatario della Marangolo Antonietta S.a.s. di Sestito Filomena Rita & C.;

con domicilio eletto in Cirò Marina, alla Via Berlinguer 11, presso lo studio legale dell'avv. Maria Esposito (c.f. SPSMRA91A41L353M), del Foro di Crotona, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti e presso il quale potranno eseguirsi le comunicazioni al seguente numero di fax 0962/939642, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.mariaesposito@arubapec.it.

PREMESSO CHE

1. i debitori non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto svolge un'attività imprenditoriale di piccole dimensioni. A tal proposito, è stato chiarito che l'accesso agli strumenti regolati dalla legge n. 3/2012 devono ammettersi *“in capo al socio illimitatamente responsabile di società personale che non sia assoggettabile a fallimento, come nel caso di specie, atteso che dalla documentazione allegata emerge che la società V. M. di C. G. e C. s.a.s. non ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 1 l.f. sicché non opera la preclusione prevista dagli artt. 14 ter co. 1 e 7 co. 1 lett. a della legge n. 3/2012, non potendo C. G. essere assoggettato a fallimento e non disponendo tale soggetto di altro strumento onde porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento (cfr. Trib. Lecco 5-1-2021; Trib. Forlì 6-11-2020; Trib. Bologna 19-10-2020; Trib. Roma 29-4-2019)”* (Tribunale Mantova sez. II, 08/04/2021). La ricorrente è in regime semplificato, pertanto per l'analisi

dell'eventuale superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F., ci si basa sulle dichiarazioni dei redditi prodotte per i tre anni precedenti. Nella tabella seguente la dinamica dei parametri dimensionali dettati dall'art. 1 L.F.

	2018	2019	2020	2021	
Attivo Patrimoniale	294.237,00	294.468,00	274.260,00	274.260,00	
Ricavi lordi	82.139,00	34.228,00	43.876,00	€ 16.968,00	
Debiti					294.562,00

2. gli stessi non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 mediante proposta d'accordo;

3. si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

4. pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012, hanno predisposto la presente proposta di accordo, verificata ed attestata dal nominato OCC;

5. la composizione dei debiti, alla data di deposito dell'accordo è indicata nella presente proposta e precisata dai creditori, con i relativi importi e le motivazioni del debito;

6. ai fini dell'attuabilità del presente accordo, è previsto l'apporto esterno di un familiare, atteso che i ricorrenti non dispongono di beni immobili prontamente liquidabili e che i beni mobili di loro proprietà non potrebbero – ove dismessi – consentire il ripianamento dei rispettivi debiti;

7. nelle proposte di accordo presentate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 3/2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.lgs n. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

8. Per meglio consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato e per comprendere le ragioni che hanno portato la signora Sestito a formulare, accollandosi in toto la posizione debitoria della società, tale proposta di accordo è corredata della documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della L. n. 3/2012.

*** **

1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA VOLONTA' DEI DEBITORI AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

L'esame della documentazione acquisita, nonché le ulteriori informazioni fornite, hanno permesso di circoscrivere causa e condizioni dell'indebitamento.

La Marangolo Antonietta S.a.s. di Sestito Filomena Rita & C. costituita in data 19/07/1989 ed iscritta al Registro Imprese di Crotone in data 11/08/1989 n. Rea KR-131784, si occupa di commercio al minuto di materiale per l'edilizia e ferro profilato.

L'attività commerciale sopra indicata è stata gestita mediante l'ausilio di alcuni collaboratori familiari oltre che con l'ausilio di un lavoratore dipendente.

Il tipo di attività esercitata, non consente di avere una sostanziale costanza di introiti, ma è soggetta a variazioni di anno in anno, a seconda del mercato edilizio.

Preme evidenziare come la Marangolo Antonietta S.a.s. di Sestito Filomena Rita & C, ha vissuto molti anni di prosperità e buoni risultati economici a vantaggio dei suoi soci, grazie alle capacità professionali della signora Sestito, oltre che all'ottimo momento vissuto da tutto il comparto dell'edilizia tra gli anni 1990 e 2000.

Ciò però fino agli inizi degli anni 2012/2013 cui, a causa della crisi globale originariamente di matrice finanziaria esplosa, che ha avuto portata ampia sul sistema economico ed in particolare sul settore delle costruzioni, si iniziarono a registrare sempre maggiori difficoltà economiche e finanziarie per effetto dei ritardi sugli incassi dei crediti commerciali, successivamente trasformati anche in rilevanti inesigibilità, ma anche in ragione del progressivo calo del Volume d'affari dovuto ai minori consumi da parte della clientela.

La citata situazione, già danneggiata dalla crisi finanziaria, è stata poi letteralmente compromessa dall'avvento della pandemia mondiale da Covid 19. Da questo momento si può affermare che la sig. Sestito, anche in considerazione delle obbligazioni contratte con fornitori e istituti di credito, ha cercato, di dare continuità all'attività d'impresa provando per quanto possibile a ripianare i debiti. Tale situazione, insieme alla crescente carenza di liquidità del mercato ed alle oggettive difficoltà negli incassi, ha inciso negativamente sulla redditività aziendale, fino al punto di costringere l'istante a cessare l'attività imprenditoriale, anche se attualmente è regolarmente iscritta ed attiva.

Pertanto, la genesi della crisi, ferma restando l'incidenza soffocante della pressione fiscale, è da attribuirsi, *in primis*, alla crisi che ha investito l'economia del Paese in generale ed in particolare il settore edilizio nell'anno 2012 ed in secundis dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia mondiale.

Alla luce dei fatti narrati, la situazione di sovraindebitamento oggetto della presente proposta non è pertanto riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente a livello personale dagli istanti, ma la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte è, invece, imputabile alla inevitabile sorte dell'attività imprenditoriale; trattasi di difficoltà economiche che riguardano la Società e che sono, certamente, indipendenti dalla volontà della proponente e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili in ragione dell'avvento della grande crisi economica che su scala nazionale ha colpito moltissime imprese e della pandemia mondiale.

1.1. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEI DEBITORI AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Preliminarmente va rilevato ed escluso che gli istanti abbiano assunto le obbligazioni *de quo* senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento.

A tal proposito preme evidenziare che la massa passiva è costituita da debiti verso l'Amministrazione Finanziaria e Pubbliche Amministrazioni per imposte, tasse, contributi oltre sanzioni, interessi ed accessori non pagati. Si rilevano inoltre debiti di natura finanziaria e commerciali per forniture di merci e per la gestione dell'attività, tutti onorati sino all'avvento della pandemia mondiale da Covid 19. Al fine di ricostruire la dinamica dell'indebitamento sono state reperite tutte le dichiarazioni fiscali disponibili e all'accesso alle banche dati dei rapporti finanziari.

Come osserva la migliore dottrina, la disciplina del sovraindebitamento risponde all'esigenza che, in un'economia di mercato moderna ed evoluta, debba esservi una tutela del debitore in presenza di eccezionali condizioni di vita che si possono verificare e che vengono indicate **come ipotesi di forza maggiore sociale**.

Di fronte a queste fattispecie l'ordinamento da un lato e il mercato dall'altro non possono restare insensibili, cosicché viene data al debitore una "*seconda possibilità*", anche derogando al fondamentale principio *pacta sunt servanda*, e per tale via rimodulando i debiti contratti.

Tale ipotesi ricorre nel caso di specie.

E', difatti, evidente dalla semplice lettura dei fatti di causa, oltre che dalla cospicua e dettagliata documentazione allegata al piano, **che le ragioni dell'indebitamento devono ricercarsi in eventi non prevedibili che si sono verificati nel corso del tempo** e, segnatamente, nella crisi finanziaria sorta nell'anno 2012, nonché nell'avvento della pandemia mondiale.

Tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale degli istanti, con assoluta impossibilità a far fronte alle obbligazioni contratte, anche per l'ingente importo di spese, commissioni, assicurazioni ed interessi richiesti.

Dunque, le proponenti non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ma, anzi lo hanno fatto in prospettiva di poter procedere ad un risanamento aziendale, che, se si fosse concretizzato, avrebbe permesso il corretto adempimento delle obbligazioni assunte. Inoltre, non hanno nemmeno colposamente determinato il sovraindebitamento, neanche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle allora capacità patrimoniali, per il quale suo malgrado, la sig.ra Sestito ha anche fornito garanzie personali, subendo di conseguenza detto sovraindebitamento.

2.- RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI RICORRENTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza nell'adempiere le loro obbligazioni, i debitori precisano di non aver mai subito esecuzioni immobiliari e di aver subito due esecuzioni mobiliari dai seguenti creditori Manni Sipre Spa e Anselmo F. Arcangelo, fermatesi alla notifica degli atti.

3.- INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI – INSUSSISTENZA DI RICORSI PRESSO LA CTP E LA CTR.

Non risultano atti dei ricorrenti impugnati dai creditori, per come dagli stessi attestati e verificati dai nominati O.C.C.

4.- ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE.

Con la seguente proposta, la sig.ra Sestito socia accomandataria della Marangolo Antonietta S.a.s. di Sestito Filomena Rita & C, vuole, unitamente alla società, recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa oltre che permettere all'azienda di continuare la propria attività, modificando la composizione dell'attuale posizione debitoria.

I debitori prevedono la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la *ratio* della legge 3/2012, che prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla loro famiglia.

L'esame della documentazione ottenuta, nonché le ulteriori informazioni acquisite, hanno permesso di circoscrivere ed individuare l'attuale condizione reddituale, nonché le necessità finanziarie degli stessi.

4.1. Composizione del nucleo familiare.

La sig.ra Sestito è coniugata, in regime di separazione dei beni, con il sig. Fragale Salvatore Giovanni, nato a Rocca di Neto (KR) il 24/06/1954, i quali sono genitori di Fragale Francesco nato il 06/09/1996 e Fragale Giammarco, nato il 12/06/1999 (entrambi i figli sono inoccupati).

Il nucleo famiglia che inizialmente si sosteneva grazie ai ricavi derivanti dalla società debitrice e dal lavoro del marito alle dipendenze del Comune di Rocca di Neto, come è facile evidenziare dalla documentazione contabile allegata al piano, negli ultimi anni a causa del pressoché nullo fatturato, si regge unicamente sulle entrate del Sig. Salvatore Giovanni Fragale, che peraltro attualmente ha una pensione di Euro 1.200,00 lordi mensili (900,00 netto mensile).

4.2. elenco beni dei debitori.

Dall'esame delle visure immobiliari, mobiliari nonché attraverso l'accesso al cassetto fiscale, i debitori risultano essere proprietari esclusivamente dei beni di seguito descritti.

I debitori non possiedono beni immobili.

I debitori possiedono un bene mobile registrato.

Nella specie autovettura Mercedes C220 CDI, targa DJ274HH, anno d'immatricolazione 2000, intesta alla società Marangolo.

Si rappresenta, inoltre, che tale l'autovettura in data 07.07.2020 rimaneva coinvolta in un incendio sviluppatosi da sterpaglia ed erba secca poste ai margini dell'angusta strada in località Sant'Agostino in Rocca di Neto, tale da renderne necessaria la demolizione che ad oggi non è stata effettuata solo perché sussiste esposizione debitoria sul veicolo per tasse automobilistiche non pagate.

4.3. Attrezzature della Marangolo Antonietta S.a.s. di Sestito Filomena Rita & C.

La società dispone, così come sarà attestato dall'OCC di qualche bene mobile (quali computer, elaboratore, telefono, fax, e mobili d'arredo), acquistati con fatture periodo 2010/2016.

5. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DEI DEBITI. ESAME FATTIBILITA' DELL'ACCORDO.

Fermo quanto sopra esposto, si procede ad illustrare le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento.

Alla luce di tutto quanto sopra, Marangolo Antonietta S.a.s. di Sestito Filomena Rita & C, nonché la socia accomandataria sig.ra Sestito Filomena come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, propongono, con l'ausilio del professionista incaricato, la seguente ipotesi di accordo di composizione della crisi.

5.1. Ipotesi di base e descrizione della proposta.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali. I sottoscritti con il presente accordo intendono mettere a disposizione del ceto creditorio i proventi derivanti dalla liquidazione del TFS che il marito, sig. Fragale Salvatore Giovanni nato a Rocca di Neto il 24/06/1954, metterà a disposizione della procedura (la firma del terzo non impegna lo stesso oltre l'apporto specificatamente indicato), nonché una quota mensile pari ad euro 316,91 che verrà versata per 120 mesi.

Segnatamente, la presente proposta di accordo, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori privilegiati e dei creditori chirografari. L'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, oggettivamente non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione degli unici beni mobili dei ricorrenti, poiché la eventuale vendita all'asta dei medesimi non consentirebbe il recupero di somme in grado di soddisfare pienamente le obbligazioni contratte; circostanza che sarà attestata dal nominato OCC.

7.- PROPOSTA.

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio comunicato dai creditori e ricostruendo gli interessi maturati laddove richiesti e determinati.

La posizione debitoria dei ricorrenti ammonta complessivamente ad €. 308.449,07; per come di seguito elencata

PASSIVO	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARO
Prededuzione			
Compenso legale ad advisor	4.500,77 €		
Compenso OCC	7.984,47 €		
Debito Verso Banche e finanziarie			
Credem			57.853,60 €
BCC del Crotonese			4.808,10 €
BCC del Crotonese			21.335,00 €
Compass Banca Spa - CARTA			4.000,00 €
Compass Banca Spa			16.154,00 €
Cofidis Spa			1.155,00 €
Debiti Tributari, erariali e previdenziale			
Agenzia delle Entrate e Riscossione (INPS)		19.029,93 €	1.412,70 € .
Agenzia delle Entrate e Riscossione (INAIL)		221,34 €	25,01 €
Agenzia delle Entrate e Riscossione (tassa automobilistica)		1.804,96 €	523,99 €
Agenzia delle Entrate e Riscossione (sanzione Iva)		265,00 €	20,87 €
Agenzia delle Entrate e Riscossione (sanz. Assegni)			2.611,76 €
Inps		6.350,70 €	
Inps DM10		4.713,91 €	559,26 €
Regione Calabria		216,83 €	
Comune di Rocca di Neto		663,77 €	
Debiti Verso Fornitori			
TIM SPA			250,00 €
Combiaraldo			2.335,00 €
Fratelli Fontana snc			2.776,72 €
Siderarco Spa			4.578,18 €
Mercurio Srl			5.638,00 €
Sidertek			9.006,73 €
Euro-Fer Spa			12.420,18 €
Palermo Maria Raffaella			20.532,75 €
Manni Sipre Spa			16.904,49 €
Miele Soluzioni Innovative			17.976,54 €
BFILSIDER			24.988,04 €
Marcegaglia Carbon Steel Spa*			38.928,16 €
Debiti Verso Dipendenti			
Anselmo Francesco Arcangelo		7.552,50 €	
Debiti vero professionisti			

Dott. Sonia Amoroso		4.020,00 €	
---------------------	--	------------	--

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di € **351.275,13** cui vanno, però, sommate:

- le spese di procedura di € 7.984,47 per il compenso dei professionisti nominati dall'OCC dei Commercialisti di Crotone a favore dei Dottori commercialisti Barbara Brunetti e Jhenny Sharotta, nonché dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Crotone;

- le spese per l'assistenza legale di € 4.500,77 (onorari comprensivi di c.p.a ed IVA come per legge) a favore dell'avv. Maria Esposito in qualità di proprio legale, determinate ex art 21 D.M. 55/2014;

Per cui il debito complessivo ammonta a € **363.760,37** di cui € **12.485,24** in prededuzione, € **74.024,54** privilegiati ed € **277.024,54** chirografari.

8.- RIPARTO DELLE SOMME.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali. I sottoscritti con il presente piano intendono mettere a disposizione del ceto creditorio i proventi derivanti dall'apporto di un terzo, nonché dalla propria attività lavorativa, con esclusione delle sole spese necessarie al sostentamento dignitoso del loro nucleo familiare.

Segnatamente, l'importo che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in € **77.101,77** somma derivante:

- **euro 37.685,69** dalla liquidazione del TFS che il sig. Fragale Salvatore Giovanni, nato a Rocca di Neto il 24.06.54 (assunto con decorrenza dal 01.12.1982 e in pensione dal 31.07.2021), percepirà dal Comune di Rocca di Neto (KR), presumibilmente entro la fine dell'anno 2022, così come emerge dalla documentazione che si allega;

-oltre all'apporto esterno derivante dal TFS del terzo, la signora Sestito propone altresì di mettere alla base della procedura la somma di **Euro 39.416,08**, che la stessa pagherà nel termine di 120 mesi, nella misura di Euro 328,47 mensili.

Si propone pertanto apposita tabella relativa ai pagamenti sopra evidenziati.

PASSIVO	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	% DI SODDISFO	CHIROGRAFARO	% DI SODDISFO	PROPOSTA DI PAGAMENTO
Prededuzione						
Compenso legale /advisor	4.500,00 €		100%			€ 4.500,00
Compenso OCC	7.984,47 €		100%			€ 7.984,47
Debito Verso Banche e finanziarie						

Credem				57.853,6 €	20%	11.570,72 €
BCC del Crotonese				4.808,10 €	20%	961,00 €
BCC del Crotonese				21.350,00 €	20%	4.267,00 €
Compass Banca Spa				4.000,00 €	20%	800,00 €
Cofidis Spa				1.155,00 €	20%	231,00 €
Compass banca Spa				16.154,00 €	20%	3.230,80 €
Debiti Tributari, erario e previdenziale						
Agenzia delle Entrate e Riscossione (INPS)		19.029,93 €	25%	1.412,70	20%	5.040,02 €
Inps		6.350,70 €	25%			1.587,68 €
INPS DM10		4.713,49	25%	559,26	20%	1.290,22
Agenzia delle Entrate – Riscossione (Inail)		221,34	25%	25,01	20%	60,34
Agenzia delle Entrate – Riscossione (Sanz. Iva)		265,00	25%	20,87	20%	70,42
Agenzia delle Entrate e Riscossione (Assegni)				2.611,76	20%	522,35
Agenzia delle Entrate e Riscossione (tassa aut.)		1.804,96	25%	523,99	20%	556,04
Regione Calabria		216,83 €	25%			54,21 €
Comune di Rocca di Neto		633,77 €	25%			158,44 €
Debiti Verso Fornitori						
TIM SPA				250,00 €	20%	50,00 €
Combiaraldo				2.335,00 €	20%	467,00 €
Fratelli Fontana snc				2.776,72 €	20%	555,34 €
Siderarco Spa				4.578,18 €	20%	915,64 €
Mercurio srl				5.638,00 €	20%	1.127,60 €

Sidertek				9.006,73 €	20%	1.801,35 €
Euro-Fer Spa				12.420,18 €	20%	2.484,04 €
Palermo Maria Raffaella				20.523,75 €	20%	4.104,75 €
Manni Sipre Spa				16.904,49 €	20%	3.380,90 €
Miele Soluzioni Innovative				17.976,54 €	20%	3.595,31 €
BFILSIDER				24.988,04 €	20%	4.997,61 €
Marcegaglia Carbon Steel Spa				38.928,16 €	20%	7.785,63 €
Debiti Verso Dipendenti						
Anselmo Francesco Arcangelo		7.552,50 €	25%			1.888,13 €
Debiti Verso Professionisti						
Dott.ssa Amoruso Sonia		4020,00	25%			804,00 €

Inoltre, nel presente riparto dovrà essere incluso il compenso del Professionista incaricato e calcolato sulla base dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/12 e le spese legali determinate ex art 21 D.M. 55/2014. Il pagamento dei creditori avrà inizio decorsi 90 giorni dal Decreto di Omologazione dell'accordo proposto.

Tanto premesso, si propone il seguente accordo che consente di comporre le ragioni del ceto creditorio nella misura di € **64.616,53** oltre il compenso del Professionista incaricato calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 e delle spese legali.

L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra secondo le percentuali indicati in tabella.

Il tutto, in ogni caso, sino alla concorrenza massima della somma complessiva di € **64.616,53** , a cui aggiungere le spese di procedura pari ad Euro 12.485,24.

Suddivisione in classi

Si è ritenuto di suddividere i creditori per classi, applicando i seguenti criteri:

- omogeneità dei titoli di prelazione e conseguente suddivisione delle posizioni di debito assistite da privilegio e diversamente collocate in funzione della gerarchia delle prelazioni e chirografarie;
- parità di trattamento all'interno delle classi

CREDITORI PRIVILEGIATI: per questa classe è prevista la falcidia, pertanto si verserà l'importo del 25%, ai sensi dell'art.7 L. n. 3/2012, secondo cui “[...] *E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella*

realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”. Giova richiamare al riguardo la recente sentenza della Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, n.4270, secondo cui “L’art. 7 l. n. 3/2012, come modificata dall’art. 18 d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca”. In merito poi, alla dilazione del pagamento dei crediti privilegiati si rappresenta che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (La Suprema Corte, con la sentenza 3.07.2019 - n. 17834).

Infine si richiama la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che si è espressa sulla possibilità di sottoporre a falcidia il credito fiscale, “(...) tra i debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria (...)”.

CREDITORI CHIROGRAFARI: per questa classe è previsto il pagamento del 20% del debito residuo.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente. La Banca ove è domiciliato l’accreditato del TFS del terzo (Fragale Salvatore Giovanni nato a Rocca di Neto i 24.06.54), in caso di omologa del presente accordo proposto, riceverà autorizzazione - al momento dell’accreditato dell’importo (previsto entro la fine di luglio 2022 e comunque entro e non oltre 3 mesi da questa data) - alla disposizione degli addebiti a favore dei creditori per l’ordine sopra proposto.

A tal proposito, si precisa che la firma del terzo non impegna lo stesso oltre l’apporto specificatamente indicato.

Mentre per la restante somma la sig.ra Sestito provvederà ad effettuare mensilmente un bonifico di euro 316,91 su un conto corrente appositamente aperto per la procedura, provvedendo ogni 4 mesi ad erogare le somme accantonate in favore dei singoli creditori in base al seguente ordine: 1) prededuzione; 2) privilegiati; 3) chirografari.

Sospensione degli interessi e scadenza dei debiti

Gli istanti invocano l’applicazione dell’art. 9, comma 3 - quater della Legge 3/2012, secondo cui: “*Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile*”.

Devono, pertanto, sospendersi - con decorrenza dalla data di presentazione della proposta - gli interessi relativi ai finanziamenti chirografari.

DURATA DELL'ACCORDO.

Come sopra chiaro l'accordo avrà la durata di 120 mesi.

A tal proposito preme precisare come la legge sul sovraindebitamento nulla chiarisce in merito alla durata delle procedure di cui alla legge stessa.

Segnatamente, come è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il limite di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge n. 3/2012 ed al di là delle fattispecie della continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto al voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, a condizione che sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. È inoltre ammissibile il piano del consumatore della durata superiore a 5 / 7 anni a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili (Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019).

9. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Il patrimonio liquidabile dei ricorrenti ammonta ad € 3.000 ed è costituito dai mobili di arredo ed elaboratori presenti in attività.

Risulta, pertanto, conveniente in quanto in caso di liquidazione del patrimonio l'importo di soddisfazione è minore e la tempistica di pagamento è di gran lunga superiore.

10) IN SUBORDINE LA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE.

In subordine, la sig.ra Sestito Filomena Rita, nel caso in cui l'adito Giudice non ritenga sostenibile l'Accordo illustrato, oppure non si raggiungesse la percentuale richiesta dalla legge, si chiede di poter essere ammessi all'esdebitazione del debitore incapiente, ciò in quanto:

- l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012 n.3, in quanto dall'analisi della storia lavorativa della predetta emerge come la stessa si è accollata, rispondendone anche illimitatamente, le passività di una società;

- è emerso uno squilibrio tra le obbligazioni in capo alla debitrice ed il suo reddito, che non ha permesso nel corso degli anni di far fronte alle prime;

- nella documentazione allegata è evidente che tale società non ha erogato compensi agli amministratori e che, secondo i dati contabili, la stessa non può erogare compensi ai medesimi, in quanto l'attività negli ultimi anni non ha realizzato utili, ma ha riportato perdite;

- la sig.ra Sestito allo stato attuale non possiede redditi, beni immobili, né beni mobili registrati, mentre il nucleo familiare è sostenuto dall'unico reddito del marito, Fragale Salvatore, coniugata in regime di separazione dei beni e che la ricorrente, unitamente ai figli della coppia, risulta a carico al 100%;

- la ricorrente non ha somme da porre a disposizione dei creditori (atteso che le somme messe a disposizione nell'accordo sono conseguenza della presenza di un assuntore) e non è in grado di offrire ai predetti alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e pertanto può rientrare tra i debitori incapienti così come previsto dal nuovo art. 14 quaterdecies della legge 3/2012;

- la ricorrente ha prodotto, unitamente alla domanda, la documentazione prevista dal comma terzo della norma in esame, nonché la relazione particolareggiata ai sensi del comma quarto della stessa norma, a corredo dell'istanza di richiesta di esdebitamento del debitore incapiente.

In proposito la giurisprudenza ha chiarito che *“Va concessa l'esdebitazione prevista dall'art 14 quaterdecies L. 3/2012 al soggetto che, alla luce delle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata dell'OCC, debba ritenersi non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e ove sussista il requisito della meritevolezza, verificata l'assenza di atti in frode, la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento”* (Tribunale Macerata, 26 Luglio 2021).

*** **

La **Marangolo Antonietta S.a.s. di Sestito Filomena Rita & C.**, e la sig.ra **Sestito Filomena**, quindi, sottopongono a tutti i creditori la predetta proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e a tal fine eleggono domicilio ai fini delle comunicazioni della proposta presso lo Studio Legale dell'Avv. Maria Esposito sito in Cirò Marina, alla Via Berlinguer, 11 - Pec: avv.mariaesposito@arubapec.it

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che i debitori vogliono fortemente onorare seppur in quota parte. La crisi finanziaria e sociale è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla Legge 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva, dunque, i ricorrenti si impegnano sin da ora a non far ricorso per 5 anni dalla data di omologa del presente piano a nuove forme di finanziamento di qualunque genere.

CHIEDONO

che la S. V. Ill.mo Tribunale adito, Voglia ex artt. 7 e ss L. 3/2012:

In via principale:

- verificato che la proposta di Accordo soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare ex art. 10 legge 3/2012 con decreto, l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'OCC del decreto;

- ordinare ex art. 10, comma 2, lett. C) L. 3/2012, sempre con decreto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

in subordine

Verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 quaterdecies l. 3/2012:

- concedere l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2012, n. 3;

-dichiara inesigibili nei confronti della sig.ra Sestito i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso;

Fiduciosi che la S.V. vorrà accogliere la proposta di accordo o in subordine l'esdebitazione dell'incapiente, sopra prospettate si resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Si allega la documentazione come da separato indice atti.

Cirò Marina, li 03/11/2022

Con Osservanza.

Avv. Maria Esposito